



CHILD PROTECTION POLICY

Preambolo

Il presente documento ha l'obiettivo di definire con chiarezza e trasparenza la posizione di Cidis nell'operare con e per i minori e di definire le procedure attivate per prevenire e contrastare violenza, abusi e maltrattamenti.

Cidis infatti opera con i minori offrendo servizi di inclusione sociale: servizi sociali, educativi, ricreativi e culturali; supporto a servizi scolastici, accoglienza, assistenza, formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo.

Cidis ritiene ogni bambino/a abbia diritto a crescere in un ambiente sicuro che favorisca lo sviluppo fisico, intellettuale ed emotivo indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale, dalla presenza di disabilità, dall'appartenenza etnica, dalla condizione socio-economica.

Cidis favorisce metodologie operative costruite "con i minori" nella convinzione che la loro partecipazione, l'ascolto delle loro opinioni sia il principale strumento di protezione dell'infanzia.

Cidis si assume la responsabilità di tutelare e promuovere il benessere dei minori e dei giovani ed agisce per proteggerli da abusi, anche sessuali, maltrattamenti, bullismo ed ogni altra forma di violenza e/o discriminazione.

La presente policy si applica ai membri del Consiglio Direttivo, a tutti i dipendenti/collaboratori, ai partners, agli sponsor, ai finanziatori, alle famiglie dei minori, a insegnanti, mediatori e a tutti coloro che si rivolgono ai servizi Cidis che coinvolgono minori.

I PRINCIPI a cui Cidis si ispira sono:

- SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE
- NON DISCRIMINAZIONE
- LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
- PIENO RICONOSCIMENTO DELLA SOGGETTIVITÀ DEL MINORE QUALE SOGGETTO DI DIRITTI
- CONTRASTO E CONDANNA DI OGNI TIPO DI ABUSO E/O MALTRATTAMENTO

Tali principi sono conformi alla principale normativa internazionale di riferimento:

- ✓ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989)
- ✓ Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)
- ✓ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) 1950
- ✓ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000)
- ✓ Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996)
- ✓ Costituzione Italiana (1948)

IMPEGNI E CRITERI DI ATTUAZIONE

CIDIS intende applicare i suddetti principi in tutte le fasi del proprio lavoro: analisi dei bisogni, progettazione degli interventi, erogazione/implementazione di programmi, progetti e singole attività, attività di comunicazione e sensibilizzazione, attività di monitoraggio e valutazione.

Cidis si impegna ad adottare idonei processi di controllo in fase di selezione del personale affinché sia escluso chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori.



Tutti gli operatori/collaboratori di Cidis a qualsiasi titolo sono informati e formati e resi consapevoli dell'esistenza di rischi di abuso e sfruttamento a danno delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e delle modalità di prevenzione da attuare.

Tutti gli operatori/collaboratori di Cidis a qualsiasi titolo sono inoltre tenuti a relazionarsi con i minori secondo quanto prescritto dal Codice di condotta ed a segnalare tempestivamente sospetti o evidenze di rischi per i minori al Rappresentante legale di Cidis.

Cidis si impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto.

Cidis si impegna a rispettare la dignità dei minori ed adolescenti nelle sue attività di comunicazione, sui propri siti internet, pubblicazioni social network etc nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e si impegna alla massima prudenza nella pubblicazione di testi e immagini.

Codice di condotta

Tutti coloro che collaborano con Cidis e hanno relazioni con bambini e adolescenti (indipendentemente dalla forma contrattuale che hanno redatto con l'associazione) sono tenuti sempre a:

- 1) mantenere un elevato profilo professionale a relazionarsi con i minori in modo equo, onesto e con dignità e rispetto;
- 2) vigilare nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori;
- 3) organizzare le modalità operative e l'ambiente di lavoro con riguardo alla sicurezza e alla libertà di espressione dei minori;
- 4) riferire ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minore al rappresentante legale di Cidis;
- 5) promuovere la partecipazione dei minori, valorizzandone capacità e competenze mettendoli in grado di autotutelarsi e sapere cosa e come fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema.

Tutti coloro che collaborano con Cidis e hanno relazioni con bambini e adolescenti (indipendentemente dalla forma contrattuale che hanno redatto con l'associazione) non devono mai:

- 6) usare un linguaggio violento, offensivo o abusivo;
- 7) agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
- 8) colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un minore né agire in modo di esporli a tale rischio;
- 9) agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo o psicologico che possa influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- 10) comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- 11) avere con minori approcci o rapporti sessuali;
- 12) stabilire o intrattenere contatti "continuativi" con minori beneficiari utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc);
- 13) dormire nella stessa stanza o nello stesso letto con un minore con cui si lavora;
- 14) tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- 15) discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni minori escludendone altri.

Questa lista non è esaustiva o esclusiva. Il principio di base è che si devono evitare azioni o comportamenti che possano essere inappropriati o potenzialmente abusivi nei riguardi dei minori. Tali norme comportamentali si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque altro svolga attività per Cidis.



In caso di segnalazione di un abuso

Per garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione Cidis, nella persona del proprio rappresentante legale, qualora venga a conoscenza di segnalazioni, evidenze o sospetti di abuso su minore in caso si impegna a segnalare il presunto abuso alle autorità competenti.

L'autore della segnalazione è colui che muove un'accusa di abuso. Tale persona può essere la vittima stessa dell'abuso o un'altra persona che sia a conoscenza del comportamento illecito.

La segnalazione può essere inoltrata al rappresentante legale di Cidis tramite un verbale o documento scritto, con una telefonata, una mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità. La validità di qualsiasi mezzo permette di garantire che anche i bambini e gli adolescenti siano messi in grado di fare una segnalazione.

Cidis pone in atto tutte le misure utili a proteggere da ritorsioni conseguenti la segnalazione dell'abuso, sia la vittima che l'autore della segnalazione, se persona diversa dalla vittima.

3

GLOSSARIO

Bambino: in linea con l'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), si definisce bambino ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

Vittima o Sopravvissuto: una persona ai danni della quale sia stato compiuto un abuso o tentato abuso

Violenza: "l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni".

Bambino: in linea con l'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), si definisce bambino ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

Abuso All'infanzia: secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è usato per descrivere "tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere".

Abuso fisico: qualsiasi condotta che arrechi un danno fisico reale o potenziale al minore, perpetrata da un'altra persona, sia essa adulta o minore.

Abuso sessuale: coinvolgimento di un minore in attività sessuali che questi non può pienamente comprendere e per cui non può esercitare una reale capacità di scelta.

Abuso affettivo e psicologico: comprende sia incidenti isolati, sia situazioni in cui chi si occupa del bambino, nel tempo, non gli fornisce un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo. Abusi di questo tipo comprendono la limitazione dei movimenti, il denigrare, l'incolpare, il minacciare, l'intimidire, il discriminare, il rifiutare ed altre forme non fisiche di trattamento ostile".

Abuso emotivo: maltrattamento emotivo persistente che pregiudica l'autostima e lo sviluppo emotivo del minore. Comprende forme di maltrattamento non fisiche tali come umiliazioni, derisioni, bullismo (anche cyber-bullismo), minacce, discriminazioni.

Trascuratezza: include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia che, seppur in grado di farlo, non provvedono allo sviluppo e al benessere del minore



in una o più delle seguenti aree: • salute; • educazione; • sviluppo affettivo; • nutrizione; • alloggio e condizioni di vita sicure.”

Sfruttamento sessuale minorile: forma di abuso sessuale che prevede il coinvolgimento dei bambini in attività sessuali in cambio di denaro, regali, cibo, alloggio, status o qualsiasi altra cosa che loro o le loro famiglie possano necessitare.

Negligenza o abbandono, intesi come il persistente mancato soddisfacimento dei bisogni fisici e/o psicologici del minore, in grado di pregiudicare la salute fisica, psicologica, spirituale e mentale ed il suo sviluppo.

Sfruttamento commerciale: sia in termini di lavoro minorile che in altre attività che vadano a detrimento della salute fisica e mentale, dell'educazione e dello sviluppo morale o socio-emotivo del minore.

Tratta di minori: inteso come ogni comportamento finalizzato a reclutare, trasportare o accogliere bambini/e con il fine di sfruttamento (sessuale, commerciale, lavorativo, etc.), con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione.